

re italiane non sono in grado di offrire, non riuscendo a colmare il gap con i competitor stranieri. Sembra banale ma è così. Cosa fareste voi se vi trovaste a decidere tra un centro di ricerca straniero che contribuisce alle spese di alloggio e di trasporto per la vostra famiglia e uno italiano che non lo fa? O che mette sul piatto della bilancia un budget anche per costruire uno staff con persone, nuove attrezzature, arredi e software? Servono azioni concrete per tenere i nostri giovani.

Giovani, comunità e benessere sono ormai le vostre tre parole chiave.

Sono i nostri obiettivi prioritari. Rappresentano in sintesi quello di cui ha bisogno il nostro Paese. Daremo anche in questo caso il nostro contributo. Soprattutto in termini di pensiero e innovazione sociale. ■

ACCORDO SU RESOLUTION REGIME

di Paolo Manna

L'accordo tra Parlamento europeo e Consiglio d'Europa sull'SRM dà impulso all'Unione Bancaria

Le istituzioni europee sono spesso accusate di impiegare troppo tempo nel prendere le decisioni, il più delle volte di non assumere alcuna decisione; in alcune occasioni, se l'argomento è di vitale importanza, dimostrano di saper svolgere il ruolo, e il 20 marzo ne hanno dato prova.

L'argomento è quello dell'Unione Bancaria, forse salvata dal binario morto dove molti, anche io tra costoro, la vedevano destinata, almeno nel breve termine. Al termine di una tornata di serrate negoziazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa hanno raggiunto l'accordo sul funzionamento operativo dello schema di Resolution Regime che abbiamo illustrato nel numero di dicembre 2013 della rivista. Il Single Resolution Mechanism (SRM) insieme al Single Supervisory Mechanism (SSM) rappresenterà l'architrave della futura e tanto attesa Unione Bancaria: si può quindi comprendere l'importanza dell'accordo raggiunto.

La conclusione delle negoziazioni è giunta nonostante le fiere critiche che l'Europarlamento subito avanzò contro la bozza proposta dal Consiglio dei capi di stato a fine dicembre 2103, e appena in tempo prima della scadenza, imposta dalla prossima tornata elettorale, ai poteri della camera elettiva continentale.

Se non fosse stato raggiunto l'accordo, si sarebbe profilata all'orizzonte un'Unione Bancaria continentale impossibilitata a risolvere le eventuali crisi delle banche insolventi, a far terminare la frammentazione dei mercati finanziari dell'Eurozona e la distorta trasmissione delle politiche monetarie ai paesi dove le debolezze delle banche e dei titoli sovrainvestiti si alimentano a vicenda.

In assenza di uno schema funzionante di Single Resolution Mechanism e nell'ipotesi, più che probabile, che il prossimo esercizio di Asset Quality Review, e degli stress test correlati, imponga un adeguato flusso di ricapitalizzazioni, i mercati avrebbero potuto attraversare periodi di caos finanziario a causa del ritardo temporale che correrà tra la velocità

di propagazione delle eventuali crisi e la presenza di uno strumento di sostegno non operativo e con dotazioni finanziarie inadeguate.

L'accordo migliora la bozza di fine anno scorso alleggerendone la complessità e smussando alcune criticità delle regole del Fondo, Single Resolution Fund o SRF, ossia del braccio operativo dello schema. Con riferimento al processo decisionale, la procedura è stata accelerata. L'accordo ha confermato che la Banca Centrale Europea, nello svolgere la sua funzione di vigilanza, sarà responsabile dell'inesco del processo. Dopo questo primo passo, lo schema di risoluzione della crisi bancaria, che dovrà comprendere anche i dettagli di utilizzo degli strumenti e dei fondi, dovrà essere adottata dal Board che gestirà il Single Resolution Fund. La bozza preliminare di accordo impostata dal Consiglio d'Europa a fine dicembre non aveva chiarito gli ambiti di competenza del Board in sessione esecutiva (otto membri) e in Assemblea plenaria (ventitre membri), situazione che non aumentava la fiducia nella volontà della UE di risolvere le eventuali crisi bancarie in tempi rapidi.

Il Parlamento europeo è riuscito a ridurre il periodo temporale delle decisioni di salvataggio, ora possibili anche in 24 ore, e a limitare le prerogative decisionali del Board in Assemblea plenaria, più difficoltoso da riunire e da far funzionare. La regola adottata prevede che le decisioni di utilizzo dell'SRF saranno tutte a carico del Board riunito in sede esecutiva – Executive Commission – ad eccezione di quelle che prevedono utilizzi delle risorse a disposizione del Single Resolution Fund che supereranno i cinque miliardi di euro, di competenza del Board in Assemblea plenaria.

Il secondo successo che deve essere ascritto alla tenacia del Parlamento europeo riguarda la velocizzazione del processo di mutualizzazione delle risorse che alimenteranno la potenza finanziaria dell'SRF. L'accordo originario – ampiamente criticato sul punto in questione – prevedeva che il Fondo fosse rifornito di una dotazione complessiva target pari a 55 miliardi di euro. Oltre alle critiche che la scelta del

primo piano

target ricevette, il problema principale riguardava il processo di alimentazione del medesimo. Nel corso della fase iniziale, il Fondo sarebbe stato strutturato in comparti nazionali, che avrebbero dovuto unirsi in un periodo di dieci anni. Ciò avrebbe comportato che, nel corso del primo anno di funzionamento dell'SRF, i fondi per il salvataggio di un'azienda di credito di uno stato membro avrebbero dovuto essere recuperati principalmente, potremmo azzardare in via quasi esclusiva, all'interno del correlato compartimento nazionale, mentre con il trascorrere degli anni, al diminuire dei comparti nazionali e al crescere del fondo unico europeo, la quota nazionale di "salvataggio" sarebbe andata a scemare e quelle a carico delle altre nazioni UE a crescere.

Il nuovo accordo riduce il periodo di costruzione del Fondo a otto anni, ma, ben più importante, accelera considerevolmente il processo di mutualizzazione. Il Parlamento e il Consiglio hanno infatti deciso che dopo il primo anno, il quaranta per cento dei fondi migreranno dai comparti nazionali verso il Fondo mutualizzato, un ulteriore venti per cento dei fondi migrerà alla fine del secondo anno di funzionamento, mentre il rimanente quaranta per cento confluirà in quote omogenee dal comparto nazionale al Fondo finale nei successivi sei anni.

Nonostante i miglioramenti portati alle regole di funzionamento del Single Resolution Mechanism, il quadro complessivo mostra ancora dei limiti in riferimento a due argomenti di importanza centrale.

Il primo punto riguarda il meccanismo di salvaguardia finanziaria del Fondo – il c.d. *backstop* –, particolarmente utile nei primi anni, quando le imposte raccolte presso le banche europee non potranno rappresentare quote consistenti. L'accordo originario prevede che nel corso della fase di costruzione del Fondo, quest'ultimo abbia la possibilità di accendere finanziamenti ponte, presso il già operativo ESM, Meccanismo di Stabilità Europea.

E' inoltre possibile il finanziamento tra comparti nazionali dell'SRF; anche per il meccanismo di supporto finanziario finale è previsto l'ingresso nel pieno regime alla conclusione del periodo di dieci anni.

Le trattative tra Parlamento europeo e Consiglio non hanno chiarito i dubbi né sulla natura del meccanismo di salva-

guardia finanziaria, sia in riferimento alla sua iniziale fase transitoria sia per la versione a regime, né sul timing di erogazione dei fondi in caso di necessità. Proprio a causa dell'accelerazione impressa al meccanismo di funzionamento, l'SRM necessita di un sostegno finanziario certo da parte degli stati aderenti per essere in grado di dare fiducia ai mercati ora, che si trova sulla rampa di lancio, e in futuro. L'argomento deve essere affrontato il prima possibile: si spera che ciò accada al momento della nomina del nuovo Parlamento.

Il secondo tema che merita di essere chiarito è quello degli ambiti di interesse dei singoli attori. Il comunicato stampa della Commissione recita che "il Board (del Fondo n.d.r.) preparerà i piani di risoluzione e direttamente interverrà in riferimento a tutte le banche direttamente vigilate dalla BCE e le banche cross-border" mentre "le autorità di risoluzione nazionali dovranno preparare uno schema di risoluzione delle crisi delle banche solo se queste ultime operano su scala nazionale e se non sono soggette a piena e diretta vigilanza della BCE, in considerazione che questi casi non prevedono l'utilizzo del Fondo". Il testo diffuso non chiarisce se il Board dell'SRF dovrà o potrà presentare analisi o suggerire soluzioni o approvare le medesime in riferimento alla seconda categoria di banche menzionate, a prescindere dai casi nei quali il Fondo è usato.

L'argomento non è secondario, in quanto l'efficacia dell'Unione Bancaria richiede che non sia presente alcuna segmentazione tra i livelli sovranazionali e nazionali nella gestione delle crisi bancarie. Inoltre, sulla base del testo che regola il meccanismo di vigilanza continentale - SSM - la BCE è formalmente responsabile della vigilanza sull'operato di tutte le banche dell'area euro e può assumere la vigilanza diretta di qualsiasi banca che non ricada sotto la sua diretta supervisione se necessario.

La stessa opzione dovrebbe essere assegnata all'SRF in caso di gestione di una risoluzione, al fine di evitare una situazione in cui tutte le banche sono uguali in caso di supervisione ma possono essere differenti di fronte alla gestione della crisi finale. Il futuro dell'Unione Bancaria richiede un intervento immediato del nuovo Parlamento europeo, non appena insediato. ■

“Voi potete comperare il lavoro di un uomo,
la sua presenza fisica in un determinato luogo,
potete comperare anche un determinato numero
di abili movimenti muscolari per un'ora o per un giorno.

Ma non potete comperare
l'entusiasmo, la lealtà, la devozione del cuore, della mente e dell'animo.
Queste cose ve le dovete meritare.”

Clarence Francis